

L'onorevole Malcangi ha facoltà di parlare.

Egli propone che nella tabella sia riportata al quadro 1° la linea Barletta-Trani-Cerignola.

MALCANGI. La tabella fatta per determinare la precedenza delle linee ha portato qualche inconveniente, come si è verificato per qualche sede, la quale, pure avendo importanza amministrativa ed un traffico relativo, come Trani, ha però notevole importanza per la sua giurisdizione, perchè Trani, come sede di Corte d'appello importante, esercita la sua giurisdizione su vari tribunali.

Ora, si ha questo inconveniente: che, mentre Trani dovrebbe aspettare fino al 1910 per avere la comunicazione telefonica nella sua giurisdizione, si impianta poi il telefono in tante altre sedi, le quali non potrebbero corrispondere con il capoluogo.

Vorrei perciò che la Commissione accettasse il mio emendamento: così Trani verrebbe messa nella condizione di avere il telefono prima, perchè sede di Corte d'appello.

È grave il dubbio se, essendosi provveduto con una linea speciale per Trani, Barletta e Cerignola, non si debba proprio aspettare il 1910, stabilito nella tabella per la costruzione di questa linea, per dare a Trani il telefono. Quindi, se non debbo insistere sul mio emendamento, vorrei almeno un affidamento dall'onorevole ministro che Trani, nonostante la linea prevista dall'articolo 2 del disegno della Commissione, entro l'anno corrente debba avere anch'essa il suo servizio telefonico.

PRESIDENTE. L'onorevole Agnini ha facoltà di parlare.

(Non è presente).

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Io non ho nessuna difficoltà di risolvere il dubbio mosso dall'onorevole Malcangi, dicendogli che, malgrado la costruzione nel 1910 della linea Barletta-Trani-Cerignola, per Trani posso fin da ora valermi dell'articolo quinto del disegno di legge, che mi autorizza ad allacciare sulle linee telefoniche già esistenti i comuni che sono sedi di uffici postali di prima classe. E poichè Trani è anche sede di un'importante Corte di appello e si trova in queste condizioni, non ho difficoltà di dire all'o-

norevole Malcangi che si istituirà il servizio telefonico appena questa legge sarà approvata.

PRESIDENTE. Onorevole Malcangi, non insiste?

MALCANGI. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 5 con l'annessa tabella C.

(È approvato).

#### Art. 6.

È abrogata la disposizione contenuta nel 2° capoverso dell'articolo 26 del testo unico della legge sui telefoni, approvato con regio decreto n. 196 del 3 maggio 1903.

(È approvato).

#### Art. 7.

È istituito nel Ministero delle poste e dei telegrafi un « Istituto superiore postale e telegrafico » allo scopo di impartire una istruzione professionale superiore ai funzionari della carriera direttiva, di studiare le proposte pel conseguimento di miglioramenti tecnici nei servizi, di determinare le condizioni tecniche cui deve soddisfare il materiale elettrico e di provvedere al collaudo del materiale stesso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

SCHANZER, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Accettando l'emendamento proposto dall'onorevole Turati, propongo che si tolgano da questo le parole « nel Ministero delle poste e dei telegrafi ».

CARCANO, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *presidente della Commissione*. Credo utile un chiarimento. Non vorrei che nascessero equivoci. Questo articolo 7 fu ampiamente discusso a proposito dell'articolo primo. Ma dai discorsi fatti parrebbe che qui si trattasse unicamente di un istituto di istruzione. Invece, l'istituto, che, secondo l'articolo 7, dovrebbe aver sede nel Ministero delle poste, ha vari scopi: primo, impartire un'istruzione professionale superiore ai funzionari della carriera direttiva: secondo, studiare le proposte pel conseguimento di miglioramenti tecnici nei servizi: terzo, determi-